

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 21 novembre 1997, n. 461 (*Esame e rinvio*) 159

Martedì 1° giugno 1999. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta inizia alle 20.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 21 novembre 1997, n. 461. (*Esame e rinvio*).

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, dichiara aperta la discussione sul provvedimento in titolo.

Il senatore Antonio D'ALÌ (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, si domanda come possa la Commissione possa esaurire in neppure quarantotto ore l'esame di un provvedimento così problematico, e ritiene che debba essere censurato l'atteggiamento del Governo, che non può considerare la Commissione come il proprio zerbino. La mancata applicazione delle norme recate dallo schema di decreto si tradurrebbe probabilmente, del resto, in un vantaggio per i contribuenti.

Il deputato Pietro ARMANI (AN) conviene sulla circostanza che il Ministero avrebbe dovuto presentare molto prima il provvedimento alla Commissione.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, ricorda che la conclusione dell'esame potrebbe essere rinviata, ma solo, inevitabilmente, ad una data successiva allo svolgimento delle elezioni europee. Questo potrebbe cagionare difficoltà ai contribuenti che devono presentare la dichiarazione IRAP annuale. Conviene peraltro sull'opportunità che il parere contenga un fortissimo richiamo al Ministero circa le questioni richiamate dai colleghi: non è accettabile che la Commissione sia chiamata a rendere il proprio parere in tempi così ristretti, con il ricatto delle prossime scadenze da considerare, affinché il parere stesso possa essere realmente utilizzato.

Il senatore Giancarlo PASQUINI (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, fa presente di aver svolto, nella «sua qualità di relatore, un'opera critica di approfondimento dei contenuti dello schema di decreto, anche tenendo conto dei tempi tecnici che sono necessari affinché, per la prossima dichiarazione, siano predisposti moduli e circolari applicative.

Considera in primo luogo il fatto che lo schema di decreto non può essere considerato esaustivo della materia che essa disciplina: ma anche a tener conto di tale caratteristica, non può essere sottaciuta la circostanza che l'obiettivo di uniformare

la base imponibile dell'IRAP a quella dell'IRPEF-IRPEG non sembra essere realizzato. È difatti noto che alcune voci di bilancio non possono essere imputate ad entrambe le imposte, e questo perpetua il cosiddetto « terzo binario », che in qualche caso dà luogo all'esigenza di redigere veri e propri bilanci extra contabili.

La relazione che accompagna il provvedimento si riferisce, invero, ai criteri della continuità e della omogeneità della base imponibile: ma l'attuazione di tali criteri si riscontra con difficoltà nell'impostazione generale del provvedimento, il quale non affronta i vari problemi con approccio strutturale. Questo si registra anche in riferimento a questioni specifiche, come la valutazione delle perdite su crediti, e delle rimanenze: la loro definizione risponde ad esigenze effettive, ma le soluzioni adottate risultano insufficienti, perché non hanno portata generale e, soprattutto, danno l'impressione di basarsi su singoli « casi », anziché discendere da « principi ».

Proseguendo nella ricognizione dei problemi presentati dai profili tecnici del testo, deve inoltre rilevare che esso non sembra perseguire l'obiettivo della omogeneizzazione normativa. Questo si riscontra in una serie di ulteriori disposizioni, dalla problematica disciplina relativa ai contributi in conto spese di gestione, al rimborso delle indennità di trasferta, la cui possibile tassazione preoccupa in particolare le imprese di trasporti (dal momento che pare interamente assoggettata ad IRAP, benché sia in parte deducibile dall'IRPEF-IRPEG).

Un problema particolare è poi rappresentato dalla disciplina della cosiddetta *stock option*, la cessione gratuita di azioni ai dipendenti di imprese, per la quale il provvedimento in esame sembra rimangiarsi le precedenti agevolazioni, con una norma, oltre tutto, ad applicazione retroattiva. Quest'ultima caratteristica influisce in maniera negativa sul rapporto tra i cittadini e il fisco. Per il resto, la disciplina ora vigente presenta forti limiti, e richiede di essere innovata, ma la soluzione ora proposta sembra tuttavia scoraggiare, piuttosto che incoraggiare, la

partecipazione dei lavoratori alla gestione ed ai risultati dell'azienda, che invece trova un diretto fondamento nel disposto dell'articolo 47 della Costituzione. Sarebbe più opportuno, in proposito, che la disciplina fosse riferita non ai fenomeni di acquisto di azioni sul mercato al fine di trasferirle ai dipendenti, quanto piuttosto alle esigenze di aumentare il capitale delle aziende, in modo da incoraggiarne la capitalizzazione. È utile infine che l'aumento e la cessione delle azioni siano riferite alla totalità dei dipendenti di ciascuna impresa.

Altre questioni sono riferite alla disciplina specifica disposta per gli stranieri residenti in Italia e per gli italiani residenti all'estero, la quale dovrebbe conseguire un maggiore allineamento alla normativa degli altri Paesi membri dell'Unione Europea. Anche la parte dello schema di decreto che si riferisce alle sanzioni non appare allineata ai criteri della riforma del sistema sanzionatorio tributario, e richiederebbe un ripensamento, unito ad un più organico intervento legislativo. Sarebbe in proposito quasi tentato di proporre lo stralcio dell'intera materia.

Al di là delle critiche che ha puntualmente elencato, peraltro, ritiene che il provvedimento rivesta comunque notevole importanza, e che debba essere condiviso nella sua ispirazione e nel suo impianto di massima. Esso ha, del resto, un contenuto generalmente interpretativo della disciplina vigente. È necessario, peraltro, che il Parlamento assuma le proprie responsabilità anche in riferimento all'esigenza di assicurare la tempestiva formulazione di un idoneo apparato — dalla modulistica alle circolari ministeriali — che faciliti la prossima dichiarazione IRAP.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere al termine della discussione generale, nella giornata di domani.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 2 giugno.

La seduta termina alle 21.